



**Tribunale di Como**  
**Sezione I Civile- Procedure Concorsuali**

**P.U. N. 24-1/2023**

Il Giudice designato, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 03.04.2023, Dott. Luciano Pietro Aliquò,

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da Domenico Mariani (MRNCHR80D66C933P), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Maraini;

esaminati gli atti e letta la relazione ex art. 68, co. 2 c.c.i.i. redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi avv. Enrico Paci;

vista la nota di precisazione depositata dal ricorrente in data 20.04.2023, a seguito del decreto del 08.04.2023, nonché la allegata relazione integrativa redatta dall'OCC;

letto l'art. 70 c.c.i.i.,

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Sull'ammissibilità del piano e della proposta.

In via preliminare all'esame del ricorso, si osserva che sussiste la competenza di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Porlezza (CO).

La parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Il ricorrente, inoltre, non è non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Invero, la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, dall'insufficienza del reddito percepito dal Sig. Mariani, correlata alla peculiare situazione familiare, rispetto alle obbligazioni assunte. Risulta, infatti, che l'unico figlio, Andrea Mariani, ad oggi maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, è invalido civile nella misura dell'80% a causa di una grave patologia e la moglie Picchiottino-Aymone Mariangela, di anni 63,



non svolge attività lavorativa. A fronte, quindi, di tale situazione, il reddito da lavoro del ricorrente, di ammontare medio mensile pari a 1.400,00 euro al netto dell'importo di euro 244,00 trattenuto sullo stipendio in forza della cessione del quinto in favore di Agos Ducato s.p.a., appare insufficiente a far fronte ai bisogni essenziali propri del ricorrente e della famiglia (spese necessarie ed imprescindibili per il mantenimento della famiglia indicate in euro 1.720,00, tenuto conto delle spese fisse mensili ed annuali ripartite su base mensile, come da doc. 10). Al fine di sostenere tali spese, come rilevato dal gestore della crisi, il sig. Mariani ha contratto negli anni alcuni finanziamenti, in particolare con Agos Ducato S.p.A e Findomestic Banca S.p.A. Come indicato nella relazione dell'OCC, la cessione del quinto dello stipendio concessa con il contratto stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019, ha di fatto sancito definitivamente l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, atteso che lo stipendio che residua al netto del quinto ceduto e delle rate degli ulteriori finanziamenti pendenti risulta del tutto inidoneo a garantire il soddisfacimento delle spese proprie e della propria famiglia. Nella relazione, infatti, viene evidenziato come il debitore sia stato costretto a rivolgersi con cadenza annuale (dal 2015 al 2019) ad Agos Ducato s.p.a. al fine di ottenere nuovi finanziamenti mediante i quali venivano estinti anticipatamente i precedenti, determinando un allungamento del piano di ammortamento con riduzione della rateazione mensile. Tale meccanismo, tuttavia, ha determinato un aumento dell'indebitamento a titolo di interessi, a fronte di una sostanziale assenza di nuova finanza se non in misura contenuta. Ciò ha determinato uno squilibrio tra le entrate del debitore, le rate di ammortamento dei finanziamenti in essere e le ulteriori spese imprescindibili per il sostentamento proprio e della famiglia.

Sussiste, quindi, lo stato di sovraindebitamento del consumatore, da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”*, vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituale o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza).

Invero il reddito da lavoro del ricorrente non appare sufficiente a far fronte alle obbligazioni contratte, tenuto conto delle somme presumibilmente necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari della famiglia. Il sig. Mariani, infatti, risulta titolare di un reddito di lavoro dipendente annuo risultante dalla certificazione unica del 2022 pari a 24.633,05 euro ed è allo stesso tempo gravato da debiti che ammontano complessivamente ad euro 48.895,06, alla data del 28 febbraio 2023. Lo stipendio mensile medio è pari a 1.400,00 euro al netto dell'importo di euro 244,00 trattenuto sullo stipendio in forza della cessione del quinto in favore di Agos Ducato s.p.a. A partire da aprile 2023, invece, il ricorrente percepirà un trattamento pensionistico pari ad un ammontare mensile netto di 1.675,82 euro. A fronte di tale unica fonte reddituale, il ricorrente necessita di euro 1.747,83 euro al mese per



il mantenimento del proprio nucleo familiare, somma ritenuta congrua dall'OCC. Il ricorrente risulta, inoltre, titolare di un autoveicolo modello "Fiat sedici" immatricolato nel 2011 che non è stato ricompreso nel piano, in quanto funzionale all'assistenza del figlio disabile, e che non appare avere un effettivo valore di realizzo. L'istante, inoltre, è titolare di un conto corrente privo di disponibilità alla data del 23.03.2023. Non è stato ricompreso nel piano, inoltre, l'immobile di proprietà sito in Porlezza (CO), via Colombo n. 10, con valore stimato pari ad euro 88.200,00, in quanto destinato ad abitazione del debitore e del proprio nucleo familiare. Il ricorrente risulta, altresì, proprietario per la quota di ½ di alcuni terreni siti in Valsoda (CO) (due particelle con qualità di "Bosco ceduo" ed una particella con qualità di "Prato Arboreo"), ricevuta in successione dai genitori deceduti, come indicati nella relazione dell'OCC. Il gestore della crisi ha attestato l'esiguo valore di mercato in quanto si tratta di terreni abbandonati e di difficile individuazione, *"stante la confusione degli stessi all'interno del più ampio contesto boschivo in seguito al risalente stato di abbandono"*, sicché si tratterebbe di beni non prontamente liquidabili.

Al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, c.c.i.i., nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC – Gestore della crisi, integrata con atto depositato in data 20.04.2023.

Il piano proposto, come da ultimo precisato con la nota depositata in data 20.04.2023, prevede la destinazione di una quota del TFS spettante al debitore, pari a 15.000,00 euro, al pagamento dei creditori nella seguente misura:

- pagamento nella percentuale del 100% dei crediti prededucibili;
- pagamento nella percentuale del 100% dei crediti privilegiati (crediti derivanti dalla cartella di pagamento Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 03320200005613067, dall'Avviso Bonario Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como del 30 novembre 2020, dalle tasse automobilistiche non corrisposte per annualità precedenti a quella corrente;);
- pagamento nella percentuale di circa il 16% dei crediti chirografari (ossia del debito maturato nei confronti di Agos Ducato S.p.A. in forza del finanziamento n. 3058802 stipulato in data 20 giugno 2019, già garantito dalla cessione del quinto dello stipendio e da vincolo sul TFS; i crediti vantati da Agos Ducato S.p.A. in relazione al contratto di finanziamento n. 059658513 stipulato in data 13 settembre 2018 nonché in relazione al contratto di carta di credito revolving n. 063810384 stipulato in data 18 giugno 2020; del debito maturato nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. in relazione al contratto stipulato in data 22 giugno 2020; del debito maturato nei confronti di Enel Energia S.p.A. in relazione alle forniture di energia elettrica e di gas della casa di abitazione.)

In particolare, il piano prevede la falcidia del credito (con pagamento della percentuale del 16%, nel rispetto della *par condicio creditorum*) derivante dal contratto di finanziamento con cessione del



quinto dello stipendio e con vincolo sul TFS stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019.

In ordine alle tempistiche di adempimento degli obblighi assunti con il piano, tenuto conto di quanto comunicato dall'INPS con PEC del 12 aprile 2023, l'esecuzione dei pagamenti di cui alla Proposta avverrà contestualmente alla liquidazione della prima *tranche* di TFS, indicata dall'INPS nei 90 giorni successivi al 1° aprile 2024.

Infine, deve osservarsi che la relazione dell'OCC, come da ultimo integrata, contiene la valutazione richiesta dall'art. 68, co. 3 c.c.i.i. In particolare, il gestore della crisi ha esaminato i contratti di finanziamento stipulati dal consumatore con Agos Ducato s.p.a., tenendo conto del merito creditizio del consumatore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. L'analisi compiuta in relazione a ciascun finanziamento è stata effettuata quantificando l'importo necessario a mantener un dignitoso tenore di vita in misura non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, come previsto dalla richiamata disposizione. In particolare, l'OCC ha osservato che, a seguito del finanziamento n. 3058802 stipulato in data 20 giugno 2019, sullo stipendio del debitore è stata operata la cessione del quinto con trattenuta mensile di euro 244,00, che si è cumulata alla rata di finanziamento già in essere per altro contratto di finanziamento stipulato sempre con Agos con rate mensili pari ad euro 393,18. Con successivo contratto n. 063810384 in data 18 giugno 2020 Agos ha anche concesso al debitore la carta di credito revolving, con rimborso mensile indicato in euro 93,00 (importo totale originario del credito pari a 3.100,00). L'OCC ha ritenuto, pertanto, che il soggetto finanziatore Agos Ducato s.p.a. non abbia adeguatamente tenuto conto, ai fini della concessione dei finanziamenti, del merito creditizio del debitore. In sede di omologa, pertanto, tali elementi consentiranno a questo Giudice di valutare se Agos Ducato s.p.a. possa presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta, come previsto dall'art. 69, co. 2 c.c.i.i.

#### Sulle misure protettive richieste.

Occorre premettere che l'art. 70, co. 4 c.c.i.i. dispone che: *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.”*



La disposizione ha espressamente previsto, quindi, che possano essere adottate con il decreto di ammissione della proposta e del piano, su istanza del debitore, misure finalizzate a tutelare il patrimonio dell'istante contro azioni esecutive o cautelari dei creditori, o comunque atte a garantirne la conservazione fino alla conclusione del procedimento.

La tutela del contraddittorio è garantita, invece, in via successiva per il tramite del procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70 co. 5 C.C.I.).

Più in particolare, i presupposti per la concessione delle misure si individuano nel *fumus boni iuris*, in relazione alle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, di cui già si è detto, nonché nel *periculum in mora*. Quanto a tale ultimo requisito l'art. 2 lett. p c.c.i.i., specifica che le misure temporanee richieste dal debitore sono dirette ad *evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*, mentre l'art. 54, co. 1 c.c.i.i. ammette le misure volte *“ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”*.

Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.

L'istante ha domandato di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché la sospensione del contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio stipulato con Agos Ducato S.p.A. in data 20 giugno 2019 e la sospensione del mandato irrevocabile all'incasso di cui all'art. 18 del contratto medesimo.

Invero, il contratto di finanziamento n. 3058802 stipulato con Agos Ducato S.p.A. il 20 giugno 2019 prevede il rimborso dell'importo finanziato (totale complessivo dovuto al termine del finanziamento, inclusivo di interessi, spese e assicurazione pari a 29.280,00) mediante cessione del quinto dello stipendio (con rate mensili pari a 244,00 euro) e vincolo sul T.F.S. Con il contratto in parola, più specificatamente, in aggiunta alla cessione del quinto, il debitore ha dichiarato di vincolare a favore di Agos Ducato s.p.a. il proprio credito maturato e maturando per il trattamento di fine rapporto vantato nei confronti del terzo obbligato. Nel caso in cui il debitore avesse diritto di ricevere sia una somma “una volta tanto”, sia una somma a titolo di trattamento pensionistico o altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il finanziamento dovrà essere estinto, ove possibile, prima con la somma corrisposta “una volta tanto” e, ove questa non fosse sufficiente, con la trattenuta sul trattamento continuativo, fino al saldo del credito residuo. Nel caso in cui il cliente sia un dipendente di un'amministrazione pubblica, come nel caso di specie, Agos Ducato è stata autorizzata “a richiedere direttamente all'INPS (ex INPDAP) e ad incassare le somme a Lui spettanti a titolo di



*indennità di fine servizio, sino alla concorrenza del debito residuo del presente finanziamento*” (cfr. doc. 12, art. 18 del contratto di finanziamento).

In questa fase, pertanto, tenuto conto della natura delle misure previste dall’art. 70, co. 4 c.c.i.i., funzionali a conservare l’integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento, ed atte ad impedire pregiudizi per la fattibilità del piano, deve essere accolta l’istanza di sospensione della cessione del quinto dello stipendio a favore di Agos Ducato S.p.A., pattuita con contratto stipulato in data 20 giugno 2019, nonché la sospensione del mandato irrevocabile all’incasso delle somme spettanti al debitore a titolo di T.F.S.

Invero, come si è detto l’art. 67, co. 3 c.c.i.i. prevede espressamente che la proposta possa contenere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione. Deve essere disposta, quindi, la sospensione degli effetti del finanziamento con cessione del quinto, poiché la legge prevede espressamente che il finanziatore sia soggetto alle regole della concorsualità e, in caso di omologa, il suo credito sarà soggetto alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari. La misura richiesta, quindi, si pone la finalità di rispettare la *par condicio creditorum*, impedendo che possano essere eseguiti pagamenti preferenziali nelle more dell’omologazione. Ciò, peraltro, in forza delle richiamate disposizioni e senza che sia necessario invocare l’applicazione in via analogica dell’art. 97 c.c.i.i., come indicato sia pure in subordine dal debitore. Merita, inoltre, di essere accolta la richiesta di sospensione del contratto in parola, in quanto contenente altresì un mandato irrevocabile all’incasso delle somme spettanti al debitore a titolo di T.F.S. Invero, la proposta prevede la destinazione di una quota parte del T.F.S. al soddisfacimento di tutti i creditori nella misura indicata nel piano. Ne consegue che la richiesta sospensione del contratto appare funzionale a garantire la fattibilità del piano nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*, che sarebbe, invece, definitivamente pregiudicata dall’eventuale pagamento a favore di Agos Ducato s.p.a. della quota di t.f.s. corrispondente al credito residuo vantato dal finanziatore.

Non può essere accolta, invece, la richiesta di una misura cautelare atipica consistente nel divieto per Enel Energia s.p.a. di risolvere i contratti di fornitura elettrica e del gas. Invero, tale misura non appare contemplata dall’art. 70 c.c.i.i., né appaiono applicabili per analogia altre disposizioni del codice della crisi che prevedono espressamente tali possibilità (quali l’art. 18, co. 5 c.c.i.i. e l’art. 64, co. 3 c.c.i.i.), atteso che si tratta di norme dettate con il precipuo scopo di assicurare la continuità aziendale. Si osserva, peraltro, che le procedure di sospensione delle forniture sono soggette a normative speciali che non consentono l’immediato distacco delle utenze. In ogni caso, il debitore ha dato atto di aver provveduto al pagamento della bolletta relativa alla fornitura di gas, a seguito della notifica del preavviso di sospensione, impedendo così tale effetto.



Deve essere disposto, infine, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore quale misura espressamente prevista dall'art. 70, co. 4 c.c.i.i. ed atta a preservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento rispetto alle possibili iniziative individuali dei creditori.

### **PQM**

- Ammette la proposta e il piano del consumatore proposti;
  - Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da Domenico Mariani l'udienza del 26 giugno 2023 ore 9:30;
  - Ordina che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Como e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria;
  - Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti;
  - Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi;
  - Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente;
  - Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio:
    - a) divieto per ciascun creditore avente titolo o causa anteriore al deposito della domanda di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari;
    - b) sospensione del contratto di finanziamento, con cessione di quinto e vincolo sul t.f.s., n. 3058802 del 20 giugno 2019 in corso con Agos Ducato s.p.a.;
- Dispone che il gestore della crisi notifichi il presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente ed all'ente previdenziale tenuto al pagamento della pensione e del t.f.s.;
- Dispone che il debitore notifichi ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi.

Como, 29/04/2023

Il Giudice  
Dott. Luciano Pietro Aliquò



